

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1749 DEL 24/09/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE NEI CONFRONTI DELLA DITTA FAST EAT ITALY S.R.L. - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI BAR-EDICOLA ALL’INTERNO DEI LOCALI DELL’OSPEDALE S. BASSIANO DELL’AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - GARA 2023-117-TH5.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1827/24

Il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to per il dirigente, Giulio De Santi.

Il Dirigente dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione n. 194 del 02.02.2024 è stata indetta, ai sensi degli artt. 71, 130 e 176 e seguenti del D.Lgs 36/2023, la gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento della concessione dei servizi bar-edicola all'interno dei locali dell'Ospedale S. Bassiano dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - Gara 2023-117-TH5 (CIG B05E90461F- ID 179498467), per il periodo di 60 mesi, per l'importo di € 4.200.000,00 oltre a IVA (oneri DUVRI pari ad € 7.640,00) e con una previsione di canone quinquennale pari ad un minimo di € 540.000,00 + IVA a cui è aggiunto una percentuale di ricavo minima (royalty) del 13%;
- con successiva deliberazione n. 561 del 28.03.2024 è stata disposta la modifica degli atti di gara e la proroga dei termini di presentazione delle offerte economiche al giorno 10.05.2024.

Preso atto che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 10.05.2024 alle ore 12:00, tramite la piattaforma Sintel, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

1. FAST EAT ITALY S.R.L.
2. RISTORAZIONE SERVIZI ITALIA S.R.L.
3. FOOD EVOLUTION S.R.L.
4. SANTESPEDITO S.R.L.
5. AGLAJA SERVIZI SRL.
6. SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
7. VOLPI PIETRO S.R.L.
8. HERMES S.R.L.

Dato atto che con deliberazione n. 1221 del 28.06.2024 sono stati recepiti i verbali delle sedute del 13.05.2024, 21.05.2024, 31.05.2024 e del 20.06.2024, del Seggio di gara di apertura e verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e disposto di ammettere alla fase di valutazione delle offerte tecniche le ditte Serenissima Ristorazione S.p.A., Ristorazione Servizi Italia s.r.l., Food Evolution s.r.l., Santespedito s.r.l., Aglaja Servizi srl, Volpi Pietro s.r.l., Hermes s.r.l.

Dato atto che con il medesimo provvedimento è stato altresì disposto di non ammettere la ditta Fast Eat Italy S.r.l., per avere presentato, all'esito dell'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, la ricevuta del contributo previsto dalla legge in favore di ANAC con data di pagamento 06.06.2024 successiva al termine di presentazione delle offerte fissato il 10.05.2024 alle ore 12:00.

Rilevato che con nota ns. prot. n. 62488/24 dell'8.07.2024 la ditta Fast Eat Italy S.r.l., a seguito della comunicazione di non ammissione alla fase di valutazione delle offerte tecniche (prot. n. 61581/24 del 03.07.2024), chiedeva all'Azienda Ulss di provvedere alla revoca in via di autotutela del provvedimento di esclusione.

Dato atto che con nota prot. n. 63068/24 del 09.07.2024 l'Azienda Ulss confermava il provvedimento di esclusione nei confronti della ditta Fast Eat Italy S.r.l.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 78697/24 del 3.9.2024 è stato notificato a questa Azienda il ricorso con istanza di misura cautelare *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a. promosso dalla ditta Fast Eat Italy S.r.l. per la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento di esclusione e riammissione per la valutazione dell'offerta tecnica, nel quale la ricorrente invoca l'opposto orientamento

giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 febbraio 2023, n. 1175) secondo il quale “*il versamento del contributo, pur condizionando l’offerta, può comunque essere tardivo ed è sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell’offerta e quindi sottratto alle preclusioni poste dall’art. 83, comma 9, secondo periodo del codice dei contratti pubblici applicabile ratione temporis*”.

- il TAR Veneto, sez. terza con decreto n. 380/24 del 18.09.2024 (ns. prot. n. 83438/24 del 18.09.2024) ha disposto l’accoglimento dell’istanza di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. sospendendo il provvedimento di esclusione della ditta Fast Eat Italy S.r.l. e riammettendo con riserva la ricorrente alle successive fasi di gara, fissando per il 25.09.2024 la trattazione collegiale.

Considerato che:

- il decreto cautelare n. 380/2024, emesso *inaudita altera parte* dal Tar Veneto, non si è pronunciato favorevolmente all’Azienda Ulss, avendo accolto l’istanza di misura cautelare tesa alla sospensione del provvedimento di esclusione, e quindi ammettendo con riserva alle successive fasi della procedura di gara la Fast Eat Italy S.r.l.;
- detta pronuncia dimostra, quantomeno in sede cautelare, che l’organo giudicante non esclude a priori l’infondatezza della tesi della ricorrente, ed anzi prende atto del contrasto giurisprudenziale in essere, ragion per cui sussiste un dato evidente per cui ritenere che la tesi sostenuta dall’Azienda non sia la sola ritenuta fondata ed applicata nelle gare pubbliche;
- la pendenza del giudizio relativo alla sospensiva e quello successivo di merito, nella misura in cui venisse accolto il motivo di ricorso della Fast Eat Italy S.r.l., potendo protrarsi per lungo tempo, potrebbero pregiudicare l’andamento della procedura di gara, la relativa aggiudicazione e l’instaurarsi del successivo rapporto con la ditta aggiudicataria, i cui effetti potrebbero essere impugnatati dai soggetti coinvolti nella gara;
- i costi di difesa in giudizio dell’Ente risulterebbero comunque maggiori rispetto a quelli eventualmente rifondibili alla ricorrente nella misura in cui, venendo accolta la misura cautelare sospensiva all’udienza del 25.09.2024, venisse condannata alla refusione delle spese legali sopportate dalla ricorrente.

Visto l’art. 21-quinquies della L. n. 241/90 che consente all’Azienda in via di autotutela di revocare il provvedimento (delibera n. 1221 del 28.6.2024) in ragione delle considerazioni sopra esposte.

Rilevato che si ritiene pertanto opportuno procedere, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/90, alla revoca in via di autotutela del provvedimento n. 1221 del 28.6.2024 limitatamente all’esclusione della ditta Fast Eat Italy S.r.l. con conseguente riammissione della stessa alle successive fasi della procedura di gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento della concessione dei servizi bar-edicola all’interno dei locali dell’Ospedale S. Bassiano dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - Gara 2023-117-TH5 (CIG B05E90461F- ID 179498467), fermo restando il restante contenuto del provvedimento n. 1221 del 28.6.2024.

Per quanto sopra, il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica propone pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/90, alla revoca in via di autotutela del provvedimento n. 1221 del 28.6.2024 limitatamente all’esclusione della ditta Fast Eat Italy S.r.l. con conseguente riammissione della stessa alle successive fasi della procedura di gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento della concessione dei servizi bar-edicola all’interno dei locali dell’Ospedale S. Bassiano dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - Gara 2023-117-TH5 (CIG B05E90461F- ID 179498467), fermo restando il restante contenuto del provvedimento n. 1221 del 28.6.2024.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria

della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di procedere, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/90, alla revoca in via di autotutela del provvedimento n. 1221 del 28.6.2024 limitatamente all'esclusione della ditta Fast Eat Italy S.r.l. con conseguente riammissione della stessa alle successive fasi della procedura di gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento della concessione dei servizi bar-edicola all'interno dei locali dell'Ospedale S. Bassiano dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - Gara 2023-117-TH5 (CIG B05E90461F- ID 179498467), fermo restando il restante contenuto del provvedimento n. 1221 del 28.6.2024.
2. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alla ditta Fast Eat Italy S.r.l. e ai concorrenti ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.